

Provincia di Torino
Determinazione del Dirigente
del Servizio Urbanistica

Prot. n...../325603/2005

OGGETTO: COMUNE DI VILAFRANCA PIEMONTE - PROGETTO PRELIMINARE
DELLA VARIANTE PARZIALE N. 7 AL P.R.G.C. - OSSERVAZIONI.

Il Dirigente del Servizio Urbanistica

visto il progetto preliminare della Variante Parziale N. 7 al P.R.G.C., adottato dal Comune di Villafranca Piemonte, con deliberazione del C.C. n. 11 del 26/04/2005, ai sensi del settimo comma art. 17 L.R. n. 56/77, trasmesso alla Provincia in data 26/05/2005, (*Prat. n. 049-2005*), per la sua valutazione rispetto alle previsioni contenute nel Piano Territoriale di Coordinamento (P.T.C.);

preso atto dei motivi che hanno indotto l'Amministrazione Comunale ad adottare il Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 7 al P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 11 del 26/04/2005, di adozione, finalizzati ad apportare modifiche alle Norme Tecniche di Attuazione, nuove previsioni di viabilità, ridefinizione della fascia di rispetto cimiteriale, correzioni ed adeguamenti alla cartografia di P.R.G.C.;

rilevato che, nello specifico, il Progetto Preliminare della Prima Variante Parziale in oggetto, adottato con la deliberazione testé citata e con i relativi allegati tecnici, propone le seguenti modifiche normative e cartografiche al P.R.G.C. vigente:

- individuazione in zona agricola di nuova area a servizi pubblici per la localizzazione di attrezzature di interesse comune (peso pubblico) e conseguente riduzione della fascia di rispetto cimiteriale;
- ampliamento di area a servizi pubblici in zona agricola;
- previsione di nuova viabilità veicolare in corrispondenza del sedime della linea ferroviaria dimessa Airasca - Moretta - Saluzzo, con annesse rotatorie e innesto sulla S.P. n. 139;
- modifiche alle modalità attuative degli strumenti urbanistici esecutivi di alcune zone urbanistiche, in particolare *PC* e *PN*, con l'individuazione di nuovi sub-ambiti di intervento;
- riduzione della fascia di rispetto stradale dalla S.P. n. 139 e conseguente nuova viabilità in progetto a servizio delle aree produttive *PN 10* e *PN 11*;
- modifiche alle Norme di attuazione relative ai seguenti aspetti: bassi fabbricati; altezza massima ammessa in zona *PC*; disciplina delle aziende agricole "tollerate" in zona agricola; limiti alla capacità edificatoria coerenti con gli indici di Piano nelle aree

comprese in Classe *Iib* di pericolosità geomorfologica; realizzazione di alloggio custode a servizio delle aree produttive (*PC - PN*) e terziarie (*TC - TN*); monetizzazione delle aree per servizi pubblici;

- adeguamenti della cartografia di Piano in coerenza alle modificazioni previste dalla Variante;

dato atto che la Provincia:

- può esprimere osservazioni e proposte sui contenuti della Variante medesima, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L. R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. n. 41 del 29 luglio 1997, in quanto soggetto portatore di interessi diffusi;
- svolge, ai sensi dell'art. 20 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, compiti di coordinamento dell'attività urbanistica dei comuni e pertanto risulta legittimata alla presentazione di osservazioni e proposte;

atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e dell'art. 35, comma 2 dello Statuto Provinciale e dell'art. 5 del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

visti gli artt. 41 e 44 dello Statuto;

D E T E R M I N A

1. di formulare, in merito al Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 7 al P.R.G.C. (ai sensi del comma 7, art. 17 L.R. n. 56/77), adottato dal Comune di Villafranca Piemonte con deliberazione C.C. n. 11 del 26/04/2005, le seguenti osservazioni:

- a) in merito alla proposta di riduzione della fascia di rispetto stradale dalla S.P. n. 139 (da mt. 30 a mt. 12,50) si richiede di riconsiderare tale scelta progettuale, che costituisce un forte elemento di discontinuità della fascia di rispetto vigente, nonché elemento pregiudizievole per la sicurezza della circolazione stradale, in un tratto viabile già connotato da pesanti criticità, dovute alle previsioni insediative di tipo produttivo di rilevanti dimensioni;
- b) con riferimento alla possibilità di monetizzazione delle aree a servizi, prevista dal nuovo art. 27 delle Norme Tecniche di Attuazione, si sottolinea che tale opportunità può essere ammessa solo nel caso in cui, nel P.R.G.C., siano cartograficamente individuate aree a servizi pubblici in misura sufficiente a soddisfare gli standard minimi di legge;
- c) si constata che nella deliberazione comunale non compare la dichiarazione di compatibilità con i piani sovracomunali, prevista dal settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, la cui competenza spetta esclusivamente al Comune; tale dichiarazione deve essere espressamente riportata nella deliberazione di approvazione definitiva della Variante;
- d) si rileva, infine, che alla Variante non risulta acclusa la verifica di compatibilità con il Piano di Classificazione Acustica (o, quantomeno, per questa prima fase, con la Proposta di Zonizzazione acustica) ai sensi della L.R. n. 52/2000 "*Disposizioni per la*

tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico". Tale legge (che ha previsto una fase transitoria – i cui termini sono scaduti il 15 agosto 2003 – per consentire ai comuni di avviare la procedura di approvazione del citato Piano), dispone, difatti, che “... la zonizzazione è comunque predisposta in caso di approvazione o modifica degli strumenti urbanistici...” (c. 3 art. 5) e che “.... ogni modifica degli strumenti urbanistici comporta la contestuale verifica e l'eventuale revisione della classificazione acustica.” (c. 4 art.5);

2. **di dare atto** che, con specifico provvedimento della Giunta Provinciale, viene dichiarata la compatibilità condizionata della Variante in oggetto con il Piano Territoriale di Coordinamento, ai sensi del comma 7, art. 17 L.R. n. 56/77;
3. **di trasmettere** al Comune di Villafranca Piemonte la presente determinazione per i successivi provvedimenti di competenza.

Torino,